

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAFARELLI, FERDINANDO RUSSO, NICOTRA, PATRIA,
ZOSO, DEL MESE**

Presentata il 10 maggio 1984.

Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli educatori fisici e sportivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La domanda sociale dello sport per tutti, dell'educazione fisica nelle sue varie forme ed articolazioni, in modo particolare per i giovani, implica una risposta più adeguata e sistematica.

Questa proposta di legge tende ad istituire l'ordine e l'albo professionale degli educatori fisici e sportivi che operano, a vari livelli di responsabilità, nel vasto settore delle attività motorie umane, con competenze e specializzazioni specifiche diversificate.

Considerato che le attività psico-motorie, ludiche, sportive, preventive e formative sono da considerare oltre che un servizio di prevenzione della salute fisica dei cittadini, uno strumento di perfezione umana e sociale, ne scaturisce che tutte queste attività derivanti dall'educazione fisica devono essere disciplinate e fatte svolgere dalle persone giuste.

Se l'esigenza che abbiamo espresso nasce dalla società di oggi e dei suoi nuovi problemi è certo che per essere accolta dagli onorevoli colleghi è necessario, e ce ne rendiamo perfettamente conto, che la soluzione proposta si canalizzi dentro quegli istituti e quei principi che già nell'ordinamento italiano disciplinano i vari ordini professionali e, nella fattispecie, vanno esaminati i tratti salienti della legislazione in vigore, che riguarda appunto i vari ordinamenti professionali.

In relazione alla necessità che lo Stato si faccia garante della salute fisica e morale dei cittadini ed alla necessità di fare chiarezza nel settore di quanti operano nel campo dell'educazione fisica, ci dobbiamo chiedere, innanzi tutto, il perché di un ordine professionale e di un albo professionale degli educatori fisici e sportivi.

Intanto vogliamo ricordare che per ordinamento professionale si intende l'orga-

nizzazione di una determinata professione di ordine intellettuale, che esige il titolo di studio iniziale; poi l'abilitazione all'esercizio professionale, attraverso l'esame di Stato previsto dalla Costituzione, ed infine l'iscrizione all'albo professionale.

Ove difettasse uno di questi requisiti si potrebbe incorrere nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale che, appunto, punisce l'esercizio abusivo di una professione.

Tanto chiarito giova ora ricordare che nel nostro ordinamento non esiste una normativa generale sugli ordini professionali, non c'è, in altri termini, una previsione generale di legge che stabilisca in quali condizioni il legislatore sia tenuto a riconoscere un ordine professionale. Esistono, invece, tante leggi che li hanno istituiti.

L'unica normativa generale è quella che, dopo la caduta del regime fascista, è stata adottata con decreto luogotenenziale n. 382 del 1944, che si è però limitata a fissare i principi generali sulla struttura e sull'organizzazione dei ricostituiti 10 ordini o collegi professionali, già riconosciuti dalla precedente legislazione.

Quindi è lo stesso legislatore che, di volta in volta, evidenzia in modo formale e riconosce la funzione sociale di una determinata professione e, nello stesso tempo, l'interesse pubblico a disciplinarla.

Per quanto allora concerne il perché, e quindi la necessità ed utilità dell'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli educatori fisici e sportivi, basti considerare come la domanda di attività motorie educative e rieducative si fa ogni giorno più pressante.

Basti considerare che l'educazione fisica è diventata, in tutti i paesi del mondo più socialmente progrediti, disciplina di formazione in quanto vi è ormai la consapevolezza che interessa e coinvolge la totalità dell'uomo, per cui operare la scelta educativa per mezzo dell'educazione fisico-motoria è uno degli impegni fondamentali di questo nostro tempo così pervaso da tensioni; è uno degli impegni fondamentali dell'educazione veramente deliberante e liberatrice che, come tale, ri-

spetta l'uomo come persona, in funzione, anche, del suo inserimento sociale.

E allora se questa è la funzione dell'esperto in attività motorie, crediamo sia giusto e non più deferibile stabilire una normativa che chiarisca quali siano le persone preposte a questa importante e certamente non delegabile funzione.

Tutta la legislazione in argomento, cui si è fatto cenno, ha sempre disciplinato le attività professionali di ordine intellettuale, anche se il grado di intellettualità varia da professione a professione.

Pertanto ora rimane da considerare, anche se a noi pare superfluo, se la professione dell'educatore fisico e sportivo, che in Italia si chiama diplomato ISEF (in attesa da sempre di laurea) ha una matrice culturale, costituente titolo per l'esercizio di questa professione nel tessuto sociale.

In un ordine ed albo professionale, per stabilire chi ha il diritto di farne parte onde realizzare una effettiva garanzia del cittadino-utente affinché possa usufruire delle prestazioni professionali dell'operatore, ed anche per garantire la serietà professionale della categoria degli educatori fisici e sportivi, vanno evidenziati gli strumenti conoscitivi attraverso i quali determinati soggetti che posseggono un certo *curriculum* culturale e professionale possono assumere veramente la qualifica di educatori fisici e sportivi.

È per questa ragione che ci limitiamo a richiamare l'aspetto sostanziale e organizzativo degli studi attraverso i quali si perviene ad acquisire l'unico titolo esistente in Italia per l'insegnamento della educazione fisica e sportiva. Detto titolo, configurato nel diploma ISEF, costituisce, come si è detto, uno dei presupposti necessari per acquisire, attraverso l'esame di Stato, e poi l'iscrizione all'albo, il titolo per esercitare, nel tessuto sociale, la professione stessa di educatore fisico e sportivo.

Analizzando allora lo statuto dell'ISEF statale di Roma (istituito con la legge 7 febbraio 1958, n. 88) o quelli degli Istituti pareggiati (previsti dalla citata legge, ed istituiti con appositi decreti presidenziali), si può tranquillamente affermare

che la istruzione in essi impartita è di grado universitario. Ciò non deriva solo da una definizione *ex lege*, ma risulta da un esame sia pure sintetico delle materie o discipline di studio e di applicazione professionale.

Intanto va sottolineato che sotto lo aspetto organizzativo lo statuto degli ISEF prevede organi di governo con autonomia universitaria, didattico-amministrativa e patrimoniale; prevede incarichi di inserimento universitario con passaggio di docenti dalle università all'ISEF e in particolare, per quanto riguarda l'accesso degli studenti, la necessità di un diploma di secondo grado ed il loro accesso all'ISEF attraverso un concorso selettivo a numero chiuso per titoli ed esami; frequenza obbligatoria ed un esame finale di diploma con dissertazione di una tesi che nulla ha da invidiare ai corsi di laurea dell'università italiana.

Nel *curriculum* di studi dei diplomati ISEF, previsto dai vigenti statuti, figurano un gruppo di materie scientifico-culturali che si accompagnano a quelle di carattere tecnico-professionali e che dimostrano come questi studi abbiano un'impostazione innanzi tutto scientifica e successivamente tecnica, in cui gli aspetti tecnici ed addestrativi non sono che il momento prassico ed applicativo di approfondite cognizioni fondamentali di carattere biologico e psico-pedagogico, acquisite con rigore scientifico al fine della conoscenza biotipologica dell'essere umano, analizzato e studiato nelle varie fasi della sua età, nella norma e nella differenziazione della norma.

Analizzando poi la medesima organizzazione di studi, « in senso verticale », dividendo cioè le materie per filoni, si evidenzia la presenza di materie che rispecchiano appunto, quei tre filoni di professionalità — attività motoria socio-educativa, attività sportiva in senso tecnico professionale, attività preventiva-correttiva a carattere socio-sanitario — che l'articolo che segue prevede per l'impiego dell'educazione fisico-sportiva nel tessuto sociale e la sua iscrizione all'albo professionale.

In definitiva, si può dire che alla base del titolo finale di studio sta la necessità di acquisire una consistente e non troppo usuale (qui in Italia) preparazione professionale ed intellettuale.

L'ISEF indubbiamente risente di una crisi di crescita ed è per questo che lo stesso Ministero della pubblica istruzione si è fatto portavoce di un progetto di trasformazione in corsi di laurea quadriennali, presso il dipartimento, ma nulla toglie, anzi aggiunge, alla conclusione fin qui formulata.

L'altro punto, anche se già evidenziato, ma non sufficientemente focalizzato, è quello di vedere se esista una funzione sociale o fine pubblico che giustifichi il riconoscimento legislativo dell'ordine e dell'albo professionale.

E questo è un aspetto comune a tutta la legislazione — come s'è detto in esordio — che di volta in volta ha riconosciuto i vari albi professionali.

Nel caso e nella situazione che abbiamo presentato all'attenzione degli onorevoli colleghi la soluzione è facile e piana perché l'obiettivo dell'attività professionale, di cui stiamo parlando, è senza meno la promozione e la tutela della salute fisica e psichica, ed è su questa rilevante funzione sociale che si radica, quindi, la disciplina dell'esercizio professionale dell'educatore fisico e sportivo.

Trattasi di fine pubblico che rappresenta uno dei principi cardini della nostra Costituzione, tant'è che la recente legge quadro sulla riforma sanitaria ha come suo obiettivo fondamentale e innovatore, quello della prevenzione dalle malattie e dagli stati anomali e comunque deficitari, e, dunque, la tutela « attiva » della salute.

Orbene, lo Stato si assuma tale compito anche con il concorso di tutte le iniziative individuali e collettive, pubbliche e private.

Quindi, nella specie, troverebbe valida e funzionale collocazione il concorso di un ordine professionale degli educatori fisici e sportivi, la cui attività ha come scopo quello di promuovere e salvaguardare la salute psico-fisica dell'uomo cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI EDUCATORE FISICO E SPORTIVO

ART. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo).

Può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi, ammesso all'esame di Stato della professione di educatore fisico e sportivo abbia conseguito la abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

ART. 2.

(Esame di Stato).

L'esame di cui al precedente articolo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modifiche, ed è disciplinato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è richiesto quanto specificato al successivo articolo 3.

ART. 3.

(Titolo di ammissione all'esame di Stato).

Sono ammessi all'esame di Stato i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica e tutti i docenti di educazione fisica già inquadrati nel ruolo organico del Ministero della pubblica istruzione.

Sono parimenti ammessi all'esame di Stato i maestri dello sport diplomati alla Scuola centrale dello sport del CONI e tutti i tecnici federali già inquadrati da almeno un triennio nel primo livello del settore tecnico delle singole federazioni sportive del CONI.

Sono altresì ammessi all'esame di Stato tutti i terapisti della riabilitazione e i massofisioterapisti diplomati dalle scuole di tipo sia universitario sia ospedaliero. Le suddette scuole devono — dopo l'entrata in vigore della presente legge — stabilire, nel bando di concorso di accesso alla scuola, che il titolo di studio deve essere di scuola media di secondo grado e che il corso non può essere inferiore a tre anni, con docenti teorici dell'università e docenti tecnico-pratici cultori della materia.

ART. 4.

(Esercizio della professione di educatore fisico e sportivo).

L'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo comprende lo studio, la ricerca, la sperimentazione, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di carattere cinesiologico e d'interventi individuali e collettivi al fine di educare, prevenire, rieducare e formare — per mezzo del movimento razionale, ludico motorio, formativo di base, compensativo e riabilitativo, sportivo e socio-ricreativo — il cittadino inserito negli organismi scolastici, socio-sanitari, sportivi, del tempo libero e ricreativi al fine di salvaguardare e migliorare la sua condizione psico-fisica e morale.

ART. 5.

(Decreti di attuazione).

Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con propri decreti, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione fisico-sportiva e sanitaria, e ad individuare altresì le strutture private che operano isolatamente, od in collegamento con le università, con le medesime finalità, a stabilire i criteri e le modalità con le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quali le strutture private possano ottenere, a richiesta, il riconoscimento e la convenzione con l'università ai fini della formazione dell'educatore fisico e sportivo.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a riformare gli ISEF con la istituzione del corso di laurea quadriennale di scienze motorie.

ART. 6.

(Segreto professionale).

Il professionista iscritto nell'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 7.

(Ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi).

Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi.

ART. 8.

(Condizioni per l'iscrizione nell'albo).

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di educatori fisici e sportivi, dello Stato o di enti o di imprese nazionali che operano fuori del territorio italiano.

ART. 9.

(Modalità d'iscrizione all'albo).

Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, la ricevuta del versamento della tassa d'iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per l'iscrizione negli albi professionali, nonché l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 8, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica; essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercitano, con indicazione del motivo.

ART. 10.

(Iscrizione).

Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al precedente articolo entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro redigendo apposito verbale.

ART. 11.

(Anzianità d'iscrizione nell'albo).

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine d'iscrizione.

ART. 12.

(Cancellazione dall'albo).

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 8 salvo che nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

ART. 13.

(Consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di giudici membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dall'elezione, il presidente del consiglio dell'ordine, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;

b) emana il regolamento interno destinato al funzionamento dell'ordine:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

e) cura la osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove sono richiesti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli educatori fisici e sportivi abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

i) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge l'attività diretta a impedire l'esercizio abusivo della professione;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione professionale;

m) adotta provvedimenti disciplinari;

n) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese che sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro del turismo e spettacolo; esprime a richiesta pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

o) determina i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

p) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), o) e p) sono sottoposte all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 14.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine).

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti. In caso d'impedimento è sostituito dal vice-presidente.

ART. 15.

(Riunioni del consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno un terzo degli iscritti nell'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 16.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine).

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande d'iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate en-

tro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso d'irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni, nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 17.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno otto dei giudici componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

ART. 19.

(Termine del ricorso).

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono preposti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 20.

(Decisioni sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).

Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono appellare alla Corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 21.

(Elezione del consiglio dell'ordine).

L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle

ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza spiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna. La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione.

In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

ART. 22.

(Elenco degli elettori - Seggi elettorali).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di ordine di iscrizione nell'albo,

nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 23.

(Composizione del seggio elettorale).

Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 24.

(Votazione).

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'ordine degli psicologi.

Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alle metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

ART. 25.

(Comunicazione dell'esito delle elezioni).

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed alla presidenza dell'ordine i nominativi degli elet-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 26.

(Adunanza del consiglio dell'ordine - Cariche).

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti dal consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, di un segretario e di un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'inculpato e, negli altri casi, il voto del presidente. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per meno numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 27.

(Annullamento dell'elezione dei membri del consiglio dell'ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione).

Il tribunale di Roma nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti

componenti, secondo l'ordine di graduatoria, di cui all'articolo 25, primo comma, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

ART. 28.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine).

Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

ART. 29.

(Sanzioni disciplinari).

All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi do-

vuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 18.

ART. 30.

(Procedimento disciplinare).

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 31.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi.

NORME TRANSITORIE

ART. 32.

(Istituzione dell'albo e costituzione del consiglio nazionale).

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto alla iscrizione a norma degli articoli precedenti.

Il commissario entro sei mesi dall'applicazione della presente legge indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario scegliendoli tra funzionari del Ministero di grazia e giustizia.